



**COMUNE DI SENORBI'
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

Via G.Lonis n.34, 09040 Senorbi -070 980121 fax 070 98012345-protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it
P.iva 01972510927 CF. 80008070924

SERVIZIO TECNICO

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "SPAZZAMENTO E SFALCIO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI SENORBI E FRAZIONI DI ARIXI E SISINI PERIODO TRIENNALE RINNOVABILE PER ANNI TRE"

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

ANNO 2022-2025
RINNOVABILE FINO AL 2028

(PROCEDURA APERTA Art. 60, del D.Lgs 50/2016)

CPV:

90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90611000-3 - Servizi di pulizia stradale

90612000-0 - Servizi di spazzamento strade

90600000-3 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

CUP: C71E22000000004

CIG: 91233087ED

INDICE

PREMESSE	3
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati	3
Articolo 2 – Finalità del contratto	3
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 – Affidamento in appalto del servizio	4
Articolo 5 – Durata dell'affidamento	4
CAPO SECONDO – OGGETTO DEL CONTRATTO	5
Articolo 6 – Servizi da espletare	5
Articolo 7 – Servizi nuovi e complementari	5
Articolo 8 – Ambito territoriale del contratto	6
CAPO TERZO – CONTRATTI IN ESSERE E AFFIDAMENTO A TERZI	6
Articolo 9 – Subappalto e cessione	6
CAPO QUARTO – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	6
Articolo 10 – Modalità di raccolta dei rifiuti da spazzament, sfalcio e trasporto	6
Articolo 11 – Livelli di efficienza ed affidabilità nella gestione dei servizi	6
Articolo 12 – Varianti organizzative e gestionali dei servizi	7
CAPO QUINTO – CORRISPETTIVO E TARIFFE	7
Articolo 13 – Corrispettivo del contratto	8
Articolo 14 – Modalità di pagamento	8
Articolo 15 – Revisione e adeguamento del corrispettivo	8
CAPO SESTO – RAPPORTI CON GLI UTENTI	9
Articolo 16 – Attività di assistenza e comunicazione	9
CAPO SETTIMO – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	9
Articolo 17 – Personale impiegato nel servizio	9
Articolo 18 – Passaggio del personale al nuovo Gestore	10
Articolo 19 – Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione	10
CAPO OTTAVO - MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI	
OBBLIGHI	12
Articolo 20 – Titolarietà del controllo	12
Articolo 21 – Attività di controllo	12
Articolo 22 – Obblighi di rendicontazione del Gestore	12
CAPO NONO – GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE	13
Articolo 23 – Garanzie assicurative	13
Articolo 24 – Cauzione	13
CAPO DECIMO – CAUSE INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Articolo 25 – Cause di inadempimento, risoluzione del Contratto	14
Articolo 26 – Riscatto del servizio	16
Articolo 27– Continuità dei servizi, casi di forza maggiore e ripristino disfunzioni	16
CAPO UNDICESIMO – GESTIONE CONTRATTO E RISOLUZIONE	
CONTROVERSIE	17
Articolo 28 – Comitato tecnico per la gestione del contratto	17
Articolo 29 – Obblighi del Gestore e del Comune	17
Articolo 30 – Penali	17
Articolo 31– Procedure di contestazione e applicazione delle penali	19
Articolo 32 –Tentativo di conciliazione e Foro competente	19
CAPO DODICESIMO – NORME FINALI	20
Articolo 33 – Adeguamento normativo	20
Articolo 34 –Tutela Privacy	20
Articolo 35 – Spese e Tributi	20

PREMESSE

L'anno addì ... del mese di ... in Senorbì (SU), presso la sede del Comune di Senorbì (SU)
tra

1) il Comune di Senorbì, di seguito denominato "Comune", con sede in via G. Lonis n° 34, Senorbì (SU), nella persona del dirigente..... del Servizio del Comune, nato/a a, il, domiciliato

2) la Società, di seguito denominata Gestore, capitale sociale versato €, numero di iscrizione nel Registro delle imprese in data, con sede legale in, via, Codice fiscale, nella persona del suo legale rappresentante Sig. nato/a a, il, domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con del

premesse che:

- a) con determinazione del Dirigente n. ... del ... il Comune di Senorbì ha approvato lo schema di Contratto di servizio e gli atti di gara a tal fine predisposti;
- b) il Comune di Senorbì ha deliberato l'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'importo determinato nei relativi atti di gara, al netto del ribasso offerto dal gestore, come corrispettivo del servizio direttamente al Gestore, l'approvazione del presente contratto di servizio, nonché del corrispettivo di competenza;
- c) con atto n. ... del ... il Comune di Senorbì ha aggiudicato il servizio di Spazzamento e Sfalcio alla Società ... a seguito di gara espletata in data cui giusto verbale n° ... ed essendo stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio;
- d) i contraenti del presente Contratto di servizio dichiarano di essere a conoscenza che lo stesso ha durata di anni 3, eventualmente rinnovabili per altri 3 anni per un totale di 6 .

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Articolo 2 – Finalità del contratto

Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune di Senorbì e il soggetto affidatario dei servizi di spazzamento e sfalcio delle strade e degli spazi pubblici del Comune di Senorbì e frazioni di Arixi e Sisini , costituendone parte integrata e sostanziale.

Il presente contratto prevede in particolare:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio di spazzamento, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto di servizio, sono da intendersi richiamate le definizioni di cui alla normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 per ciò che concerne il Servizio di spazzamento e sfalcio

Articolo 4 – Affidamento in appalto del servizio

L'affidamento del Servizio di spazzamento e sfalcio delle strade e degli spazi pubblici del Comune di Senorbì e frazioni di Arixi e Sisini da parte del Comune di Senorbì ha natura di appalto di servizio pubblico locale, affidato in via esclusiva alla società ... ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dai principi e dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia, nonché dagli artt. 199 e ss. del D.Lgs. 152/2006. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o sciopero, a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n° 146 e, comunque, nei casi previsti dalla legge.

Il Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché delle Ordinanze del Comune di Senorbì per i servizi in questione e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni ai sensi della normativa nazionale e/o regionale.

Articolo 5 – Durata dell'affidamento

Il contratto avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data indicata nell'atto di consegna del servizio e presumibilmente **dal 01/Aprile 2022 alla data del 01/Aprile 2025** con opzione di rinnovo per altri 3 anni e estensione di ulteriori 6 mesi secondo quanto previsto dall'art. 5 del CSA. La durata del contratto decorre dalla data del **verbale di consegna del servizio**.

La durata del contratto in corso di esecuzione al termine dei tre anni o eventualmente dei sei potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi. Il valore del servizio base nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad **€ 292.382,76** i.v.a. esclusa al netto del ribasso offerto in sede di gara ed esclusi **€ 4.617,24** i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Il valore massimo degli eventuali servizi opzionali nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad **€ 48.730,46** i.v.a. esclusa al netto del ribasso offerto in sede di gara ed esclusi **€ 769,54** i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

In caso di proroga, nella determinazione dei nuovi prezzi contrattuali dovrà essere effettuato lo scorporo degli oneri di ammortamento delle attrezzature già remunerate interamente o parzialmente, nel precedente contratto, nella misura individuata nelle schede di analisi allegata alla

documentazione del presente contratto o in alternativa dovranno essere messi in servizio mezzi ed attrezzature nuove in prima immatricolazione.

In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione del Comune di Senorbì, si potrà procedere alla revisione del Piano finanziario e del presente Contratto di servizio.

CAPO SECONDO – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 6 – Servizi da espletare

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi spazzamento e sfalcio delle strade e degli spazi pubblici del Comune di Senorbì e frazioni di Arixi e Sisini.

Tali servizi comprendono in particolare le attività, dettagliate all'art 1 del Capitolato speciale d'appalto.

Detti servizi vengono espletati sull'intero territorio comunale, di cui al successivo art. 8.

Il Comune di Senorbì, nell'ambito della durata del presente contratto, può affidare alla ditta appaltatrice dei servizi base, ed eventuale servizi aggiuntivi ricompresi nell'ambito dell'appalto di servizi .

Il gestore dei servizi principali resta vincolata per tutta la durata dell'appalto nei riguardi del Comune in ordine all'eventuale affidamento di uno o più servizi accessori e/o complementari.

Il Comune di Senorbì potrà tuttavia affidare a terzi i servizi accessori e/o complementari di cui ai precedenti mediante altre forme di affidamento previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare dell'art. 63 - *Usa della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* del D.Lgs. 50/2016. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore e sono regolati secondo quanto previsto all'art. 39. Tali casi non costituiranno comunque titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi.

Il gestore si impegna altresì ad informare tempestivamente il Comune di Senorbì di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Articolo 7 – Servizi nuovi e complementari

Il Comune di Senorbì ha facoltà di affidare mediante una preventiva negoziazione delle condizioni, modalità e relativi costi, i servizi complementari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal presente Contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale;
- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Gestore, devono essere compatibili con gli indirizzi pianificatori di riferimento.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato tra Gestore e il Comune di Senorbì, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti.

Articolo 8 – Ambito territoriale del contratto

L'ambito territoriale di riferimento del presente Contratto è rappresentato dall'intero territorio del Comune di Senorbì.

CAPO TERZO – DOTAZIONI PATRIMONIALI, CONTRATTI IN ESSERE E AFFIDAMENTO A TERZI

Articolo 9 – Subappalto e cessione

Ai sensi dell'art. 105 del Codice il gestore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare per la quota del ...% i seguenti servizi:

.....

E' fatto divieto al gestore di sub-appaltare i servizi non dichiarati in sede di gara salvo specifica approvazione da parte del Comune di Senorbì. E' fatto esplicito divieto di cessione del presente contratto.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme contrattuali da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

L'inizio del sub-appalto decorrerà dal giorno successivo alla notifica dell'atto autorizzativo adottato dal Comune di Senorbì, ferma restando la responsabilità diretta della ditta appaltatrice e il rispetto integrale di quanto previsto dal capitolato da parte del sub-appaltatore.

La cessione dei rifiuti raccolti ad impianti di trattamento, cernita, selezione o smaltimento, gestiti da terzi, o il trasporto diretto a cura degli stessi destinatari, non è da considerarsi in ogni modo come subappalto, come identificato dal presente articolato.

CAPO QUARTO – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Articolo 10 – Modalità di raccolta del rifiuto da spazzamento e sfalcio e trasporto

si farà esplicito riferimento agli art. del capitolato ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara

Articolo 11 – Livelli di efficienza ed affidabilità nella gestione dei servizi

Il Gestore si obbliga a espletare il servizio nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale allegato al contratto.

Il Gestore si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

Gli automezzi utilizzati devono risultare in buona condizione di utilizzo oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia indicati nell'offerta tecnica e comunque necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

Il Gestore si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il

tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta del Comune di Senorbì, pannelli comunicativi inerenti iniziative del Comune stesso (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza del Gestore su bozzetti grafici forniti dal Comune di Senorbì.

Il gestore si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

Il Comune di Senorbì avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Articolo 12 – Varianti organizzative e gestionali dei servizi

Il Comune di Senorbì si riserva il diritto di variare l'organizzazione del servizio per adeguarlo a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.

In tal caso, l'A.C. comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al relativo corrispettivo, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Il Comune di Senorbì concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Nel caso in cui fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell'elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. successive modifiche ed integrazioni

Il Gestore è tenuto ad adeguare i servizi nei termini previsti dal Comune, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dal Comune.

Il Gestore può proporre varianti all'organizzazione del servizio descritto nel presente contratto purché dimostri che le stesse non comportano un peggioramento dei livelli di servizio e dell'efficienza della gestione. Le varianti proposte dall'offerente risultano ammissibili esclusivamente se non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge, ordinanze o di regolamento, essa non può essere respinta dal Comune di Senorbì, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione comporterà il ricorso al Comitato tecnico di cui all'art. 40, secondo quanto previsto anche dall'art. 44. Tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

CAPO QUINTO – CORRISPETTIVO E TARIFFE

Articolo 13 – Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo annuo totale del presente contratto a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta è fissato in euro (esclusa IVA), il tutto per un importo complessivo per i **tre anni** di appalto di euro (esclusa IVA).

Il corrispettivo totale è suddiviso tra l'importo di euro all'anno per i servizi base ed al massimo di euro all'anno per i servizi opzionali. La parte dei servizi opzionali risulta variabile a seconda dei servizi richiesti.

L'importo annuo del corrispettivo per il Gestore si intende remunerativo delle prestazioni previste per i servizi di cui al presente contratto, da eseguirsi secondo le modalità nello stesso precisate.

Articolo 14 – Modalità di pagamento

Il canone annuo verrà corrisposto dall'A.C., in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della Certificazione di regolare esecuzione dei servizi da parte del DEC per il controllo e la verifica a livello comunale del corretto svolgimento del servizio. Le suddette rate mensili verranno quindi corrisposte dall'A.C. tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di Regolare esecuzione del servizio rilasciato da parte del Comune di Senorbì da rilasciarsi entro 20 gg dalla richiesta tenendo conto che, in casi di applicazione di penali, l'I.A. avrà 15 gg per le controdeduzioni e l'A.C. altri 15 gg per valutare le controdeduzioni ed emettere il certificato di regolare esecuzione definitivo. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del Contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'A.C., l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune di Senorbì e l'I.A. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune di Senorbì.

Articolo 15 – Revisione e adeguamento del corrispettivo

L'importo del canone annuo del contratto di appalto che sarà corrisposto all'I.A. per la effettiva esecuzione di tutti i servizi che si intendono affidare nel loro complesso, così come previsti nel presente Capitolato, è quello risultante dal ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara. Tale importo è comprensivo di ogni onere, salvo quelli che il presente Capitolato pone esplicitamente a carico di soggetti diversi dall'I.A. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 14 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di durata del nuovo servizio. Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall' art. 6 punto 6 della L. 24.12.93 n. 537, come modificato dall' art. 44 della L. 23.12.94 n. 724 **secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI) rilevato dall'ISTAT**; la variazione è riferita al periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente. Pertanto, l'aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio successivo a quanto indicato al comma precedente, con cadenza annuale. La richiesta di revisione avanzata dall'I.A. con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dal Comune di Senorbì con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorsi 90 giorni l'I.A. potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte del Comune di Senorbì. L'I.A. non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno ma solo ad annualità conclusa.

L'I.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune di Senorbì, i servizi indicati nel Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata Relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune di Senorbì in base ai costi previsti nello specifico elenco prezzi ed assumendo, per la valutazione economica dell'adeguamento del

corrispettivo, anche i ribassi di costo unitari indicati nell'offerta economica formulata dall'I.A. Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell'elenco prezzi, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di Senorbì potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'I.A. sarà tenuta ad eseguire i servizi sostitutivi di cui sopra mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

CAPO SESTO – RAPPORTI CON GLI UTENTI

Articolo 16 – Attività di assistenza e comunicazione

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso.

Il Gestore, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.

Ai fini sopra indicati, il Gestore adotta le seguenti modalità:

- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- cura i rapporti con il Comune di Senorbì, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un'ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite;
- cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate alle sue strutture operative;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi.

CAPO SETTIMO – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Articolo 17 – Personale impiegato nel servizio

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico del Gestore e dovrà risultare in numero dal quanto previsto dal Capitolato e comunque in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto.

Il Gestore è tenuto ad:

- 1) applicare quanto previsto dall'art. 6 del CCNL di categoria garantendo le condizioni retributive di provenienza degli addetti;
- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Gestore dovrà assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;
- si uniformi alle disposizioni emanate dal Comune, in particolare in materia di igiene e di sanità, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa del Gestore stesso;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dal Gestore e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con il Comune per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

Il Gestore, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del suddetto Responsabile, trasmetterà al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni. Il Gestore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. Il Gestore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Articolo 18 – Passaggio del personale al nuovo Gestore

Non è previsto il passaggio del personale del gestore uscente a quello subentrante.

Articolo 19 – Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione

Il Comune di Senorbì considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto stabilisce quindi come regola irrinunciabile per il Gestore che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Con la firma del presente Contratto, il Gestore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

Il Gestore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Il Gestore ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere a:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il Gestore ha l'obbligo di disporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e si deve far carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la massima sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi.

Il Gestore, al momento della sottoscrizione del Contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Comune copia del "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto della gara d'appalto" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il "Documento di Valutazione" ed i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" richiamato nel presente articolo.

Il Gestore deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) individuati nel Piano ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Comune di Senorbì si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite professionista incaricato, l'adempimento da parte del Gestore di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla revoca del contratto ai sensi dell'art. 37 del presente Contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo, o al consorzio.

Il Gestore deve comunicare al Comune, oltre all'immediata notifica alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori direttamente dipendenti imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o

perdita della proprietà; analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere di contratto, sono a completo carico del Gestore, in quanto previsti nella determinazione dei costi d'appalto.

Il Gestore dovrà comunicare il nominativo, o i nominativi dei responsabili della sicurezza designati.

Il Gestore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata della convenzione.

In caso di subappalto, oltre ad esserne comunque responsabile, il Gestore dovrà presentare il P.O.S. dell'azienda affidataria delle opere e, se dovuto, il Piano di Coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico del Gestore per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

CAPO OTTAVO - MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Articolo 20 – Titolarità del controllo

Il Comune di Senorbì ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Per l'esecuzione delle attività di controllo, il Comune si avvale dei propri uffici e del Direttore per l'esecuzione del contratto (di seguito anche DEC).

Il Gestore consente l'effettuazione al Comune ed al DEC di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Articolo 21 – Attività di controllo

Il controllo effettuato dal Comune di Senorbì è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal Contratto firmato, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'azienda si sottopone agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penalità previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel Contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal Contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza; pertanto non potranno essere addebitate al Gestore mancanze o errori non dipendenti dall'attività del medesimo.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche senza preavviso, ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore; né potranno essere condotti controlli su aspetti dell'attività del Gestore non direttamente inerenti il servizio in questione.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà le procedure di penalizzazione previste nel Contratto sottoscritto.

Articolo 22 – Obblighi di rendicontazione del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario di interesse del Comune medesimo, con riferimento all'espletamento del servizio e alla realizzazione degli investimenti.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

Si dà atto che, in ogni caso, le forme e i contenuti della rendicontazione non potranno essere tali da ledere gli interessi tecnici e commerciali del gestore e devono altresì essere conformi alle vigenti normative sulla privacy e sulla riservatezza dei dati aziendali.

Il Gestore è tenuto a sottoporre il proprio bilancio a certificazione da parte di soggetti abilitati.

Il Comune si riserva comunque la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

CAPO NONO – GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Articolo 23 – Garanzie assicurative

Il Gestore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi evento imputabile all'I.A., o al suo personale, in relazione all' esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse, anche per conto del proprio personale.

A tal fine il Gestore ha stipulato e prodotto idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) n. del per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo pari a € 1.000.000.000 (euro unmilione/00).

Tutte le polizze sono state preventivamente accettate dall'A.C. ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'I.A..

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale ed in caso di rinnovo, o proroga dovrà essere estesa per il relativo periodo, fino a nuova scadenza.

In caso di impossibilità comprovata alla stipula di apposita polizza, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'I.A. dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

E' fatto obbligo al Gestore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni R.C. per automezzi e motomezzi per un massimale "unico" di almeno ... euro per ciascun mezzo.

Articolo 24 – Cauzione

Il gestore ha prestato cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% del valore di contratto. In questo caso è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 7 dell'art. 93 - *Garanzie per la partecipazione alla procedura* del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento della gara d'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gara d'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi del gestore Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.

In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri rappresentativi.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell'anno di riferimento, verrà detratto dal corrispettivo dovuto al Gestore.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite nell'art. 37.

La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

CAPO DECIMO – CAUSE INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 25 – Cause di inadempimento, risoluzione del Contratto

Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. 50/2016 ed il Sindaco del Comune di Senorbì si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del DL 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle seguenti condizioni:

- il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;
- in caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto;
- in caso di interruzione totale e prolungata del servizio, qualora non sussistano cause di forza maggiore, il Comune di Senorbì potrà decidere la risoluzione del Contratto.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio non autorizzato e/o cessione del contratto;
- le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

- mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento a quanto previsto all'Art. 1 del CSA;
- mancata messa in servizio dei mezzi e delle attrezzature, nei termini indicati nel CSA;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010;
- accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla legge Antimafia n. 159/2011.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- c) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti nel C.S.A.;
- d) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal DEC, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- e) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a dieci nell'arco di 12 mesi;
- f) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal C.S.A. comportasse l'applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 4% del valore contrattuale;
- g) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'I.A. all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- h) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali (ad es. per il tempestivo pagamento dei contributi previdenziali e/o per la messa a disposizione dei servizi e dei presidi necessari alla prevenzione degli infortuni);

Nei casi precedentemente indicati ai sensi dell'art. 1454 del c.c. il Comune di Senorbì, a mezzo di regolare diffida del R.U.P., è tenuto a concedere all'I.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'I.A. e il Comune di Senorbì avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione totale del contratto per applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, la ditta non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

In caso di risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 38, viene prevista:

1. l'applicazione del disposto di cui all'ex articolo 6 del CCNL, se e in quanto applicabile, per il personale in servizio all'atto del passaggio di gestione;
2. l'eventuale acquisto delle attrezzature in uso esclusivo per i servizi revocati, al prezzo d'acquisto, debitamente documentato, decurtato del deprezzamento commerciale e delle quote di ammortamento già effettuate, o in alternativa il riconoscimento della quota forfettaria del 50% degli oneri di ammortamento delle attrezzature per il periodo temporale incorrente dalla revoca del servizio al termine naturale del contratto, determinati sulla base delle schede d'analisi di costo, allegate al contratto;
3. il riconoscimento di un mancato guadagno determinato nella misura del 2,5% lordo per anno di revoca, determinato sul prezzo in vigore all'atto di cessazione del servizio, esclusi i rimborsi versati per lo smaltimento e/o trattamento.

Non sono soggette a nessun vincolo o disposto specifico eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati per l'appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra la affidataria ed il soggetto subentrante.

Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all'atto della sottoscrizione di contratto.

Articolo 26 – Riscatto del servizio

Il Comune può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al Titolo I, capo II del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. Il Comune di Senorbì si riserva la facoltà di riscatto del servizio in particolare nei seguenti casi:

- a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
- b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, provinciale o consortile, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per la comunità la prosecuzione del servizio;
- c) gravi motivi di interesse pubblico.

La volontà di riscatto è comunicata al Gestore, a mezzo PEC e/o Raccomandata Postale con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data in cui dovrà cessare l'appalto.

La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.

Articolo 27 – Continuità dei servizi, casi di forza maggiore e ripristino disfunzioni

Il Gestore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il Gestore si impegna a adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

Si ha forza maggiore in particolare in situazioni di insussistenza di responsabilità del Gestore e in situazioni di imprevedibilità o inevitabilità. Qualora si verificano casi di forza maggiore, il Gestore deve darne comunicazione al Comune, che procedono quindi al relativo accertamento. Il Gestore deve in ogni caso dare corso a tutti quei provvedimenti atti a svolgere in modo più adeguato il servizio.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Gestore, il Comune di Senorbì, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso spettante, in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati. Il Comune di Senorbì, inoltre, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto, per una durata ragionevole secondo le circostanze; in tale eventualità, il Comune si impegna comunque a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena il Gestore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

In caso di sciopero dei dipendenti, il Gestore garantirà la tutela dei diritti degli utenti conformemente alla normativa vigente.

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata superiore alle 48 ore, il Gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza.

Il Comune di Senorbì attiverà specifici canali di comunicazione, relativi alla rilevazione delle disfunzioni, con gli utenti.

Nel caso il Comune rilevi una possibile disfunzione o riceva la segnalazione di una possibile disfunzione, provvederà immediatamente a verificarne la fondatezza e a segnalarne gli estremi al Gestore, attraverso una comunicazione fax, indicando il tempo massimo per il ripristino della normalità. Detto tempo massimo, varierà tra un minimo di 6 ore e un massimo di tre giorni lavorativi in funzione del tipo, della gravità e delle caratteristiche di urgenza della disfunzione.

In caso di inadempienza nei termini fissati, il Comune applica al Gestore le penalità previste dal presente Contratto.

Il Comune applicherà altresì al Gestore le penalità previste dal presente Contratto, relativamente alle mancanze riscontrate nell'operato del Gestore, secondo le procedure e le modalità previste dal presente contrattualmente relativamente al controllo dei servizi.

L'applicazione della penale non solleva il Gestore dalla responsabilità di ulteriori danni che si dovessero verificare a seguito della disfunzione rilevata.

CAPO UNDICESIMO – GESTIONE CONTRATTO E RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Articolo 28 – Comitato tecnico per la gestione del contratto

Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del Contratto, costituito da un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e da un terzo, che assume le funzioni di Presidente, scelto d'intesa tra le stesse, ovvero, in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:

- a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto;
- b) ogni altra attività prevista dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

Il Comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento nel rispetto della disciplina contrattualmente stabilita. Il Comitato può svolgere audizioni di rappresentanti del Comune e delle associazioni degli utenti, nonché di esperti delle materie oggetto di esame.

Il Comitato si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta di pronuncia. Nei casi di particolare complessità il Comitato indica un termine entro il quale si impegna a pronunciarsi, comunque non superiore a 45 giorni.

Articolo 29– Obblighi del Gestore e del Comune

Al Gestore potranno essere addebitati solo le carenze, disfunzioni, mancato o incompleto raggiungimento di obiettivi oggettivamente dipendenti da comportamenti o da omessi comportamenti del Gestore medesimo o di terzi soggetti da questo incaricati.

Il Comune di Senorbì è tenuto ad esperire quanto in propria facoltà al fine di garantire al Gestore le condizioni ottimali per l'esercizio del servizio. Il mancato o incompleto rispetto, da parte del Comune, degli obblighi derivanti dal Contratto firmato, ovvero da patti e accordi specifici con il Gestore, che costringono il Gestore a non poter eseguire il servizio nei modi e nei tempi previsti dal contratto, rappresentano in ogni caso motivazione sufficiente perché eventuali conseguenze associate (disfunzioni, carenze, mancato raggiungimento di obiettivi e livelli prestazionali) non possano essere addebitati al Gestore, al quale pertanto in tal caso non sarà applicata alcuna penalizzazione.

Articolo 30 – Penali

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni;
- in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi il Gestore è comunque da considerarsi soggetto all'applicazione di penali, con decurtazione del corrispettivo commisurato allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito.

In ogni caso il Gestore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni, secondo la procedura di cui al successivo art. 43; in caso di insufficiente motivazione, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza e le somme saranno accantonate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'I.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento e/o nel DTP, sono inoltre applicate le seguenti penalità:

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
omessa pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche	Mancata effettuazione dei servizi per ogni giorno	100,00 €giorno per singolo mancato servizio
omessa pulizia manuale delle strade e delle aree pubbliche	Mancata effettuazione dei servizi per ogni giorno	100,00 €giorno per singolo mancato servizio
omessa pulizia dell'area mercato settimanale	Mancata effettuazione dei servizi per ogni giorno	100,00 €giorno per singolo mancato servizio
omessa pulizia delle Piazze	Mancata effettuazione dei servizi per ogni giorno	100,00 €giorno per singolo mancato servizio
sfalcio delle aree verdi comunali	Mancata effettuazione dei servizi per ogni giorno	100,00 €giorno per singolo mancato servizio
Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	50,00 €servizio per singola contestazione giornaliera
Variazione delle modalità organizzative	Mancata esecuzione dei servizi richiesti dal Comune di Senorbì	100,00 per giorno di ritardo
Mezzi/Attrezzature	1) Inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e attrezzature impiegate;	100,00 €mese per singola contestazione per ogni mezzo inadeguato

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento, mancata identificazione del personale e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento (dipendenti) o adesivi (per i mezzi); violazione dei principi di riservatezza delle informazioni	50,00 per singola contestazione mensile ad ogni singolo operatore
Personale	Comprovato e/o recidivo atteggiamento irrispettoso del personale a contatto con il pubblico nei confronti di tutti gli utenti dei servizi e i fruitori del territorio a qualsiasi titolo, dopo il primo richiamo formale da parte del Comune di Senorbì.	500,00 € per singola violazione
Mezzi ed attrezzature	Mancata messa in servizio dei mezzi e delle Attrezzature	100,00 per giorno di ritardo
Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	50,00 € giorno per singola inadempienza

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Senorbì nei confronti dell'I.A. per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'I.A. rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Senorbì, questa, a spese dell'I.A. stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Senorbì sulla rata del canone in scadenza. E' facoltà del Comune di Senorbì risolvere il Contratto qualora l'I.A. si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

Articolo 31 – Procedure di contestazione e applicazione delle penali

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal Contratto, il Comune provvederà a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando, a mezzo PEC, presso la sede operativa, le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista.

Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorsi 15 giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, il Comune provvederà nel termine di successivi 15 giorni a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione.

L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.

Articolo 32 – Tentativo di conciliazione e Foro competente

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 40. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via

esclusiva alla competenza del Foro di Cagliari. In pendenza di tale procedimento, le parti si impegnano a dare piena esecuzione al presente contratto.

CAPO DODICESIMO – NORME FINALI

Articolo 33 – Adeguamento normativo

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di spazzamento in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al presente contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

Articolo 34 – Tutela Privacy

Il Gestore affidatario si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.

Il Gestore affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento europeo 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Il Gestore affidatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Articolo 35 – Spese e Tributi

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972, nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del gestore.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Per la pubblicità del bando le spese saranno rimborsate dall'I.A. ai sensi degli artt. 66 comma 7-bis e 122 comma 5-bis come modificati dall'art. 26 del D.L. n. 66/2014.